

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISSIS TEODOSIO ROSSI - PRIVERNO
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Artistico
Istituto Tecnico Industriale - Istituto Professionale per l'Agricoltura
Via Montanino - 04015 - Priverno (LT) tel e fax 0773 911325
ltis00300c@istruzione.it - www.issisteodosiorossi.it
C.F. 02000800595



CRITERI GENERALI

PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI E PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO, A.S. 2023-2024

Il Collegio Docenti,

TENUTO CONTO che la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è normata dall'art. 4 del D.P.R. 22/6/2009 n. 122 e in particolare dal Comma 5: "Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e che la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico";

CONSIDERATO che il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze, competenze e capacità acquisite da parte degli studenti e che le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;

VISTO il comma 7, art 14 del DPR 122/09, il quale indica che per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato, cioè di ciascun corso di studi, tenendo in debito conto eventuali deroghe approvate in sede di Collegio dei Docenti;

con **DELIBERA n° 58** del 13-05-2024

APPROVA LA FORMULAZIONE dei sotto elencati

1. CRITERI per la "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" alla classe successiva:

ai sensi del D.M. 80/07, dell'O.M.92/07 e dell'art.4, comma 6, del DPR 122/09, tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il consiglio di classe sospende l'ammissione alla classe successiva principalmente per il **numero delle insufficienze**.

La sospensione del giudizio è possibile se la presenza di insufficienze gravi/gravissime non supera il numero di tre oppure di due unite a mediocrità (voto di 5) diffuse.

Inoltre per la formulazione della sospensione del giudizio di una o più discipline, il Consiglio di Classe terrà conto di:

Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi:

1. partecipazione (passiva, accettabile, attiva...) anche nelle attività dei PCTO;
2. impegno (del tutto inadeguato non sempre adeguato, settoriale, adeguato, costante...);
3. interesse (nullo, selettivo, proficuo, costante...);
4. frequenza (assidua ,discontinua...).

Potenzialità del recupero

1. Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia;
2. Attitudine ad organizzare lo studio in maniera autonoma;
3. Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell'anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi;
4. Progressione rispetto al livello di partenza;
5. Eventuali altre segnalazioni.

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione del giudizio sono tenuti a:

1. seguire i corsi di recupero e/o sportelli programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini svolgendo i compiti assegnati e studiando anche in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria alunni;
2. qualora gli studenti, in presenza di corsi organizzati dall'Istituto, desiderino comunque prepararsi in modo autonomo, occorre che presentino la dichiarazione dei genitori, che si assumono l'onere della preparazione;
3. provvedere autonomamente allo studio di tutte le discipline e di quelle per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero e/o sportelli, svolgendo i compiti assegnati e studiando in modo autonomo i contenuti indicati sull'apposito documento visionabile in segreteria alunni;

Entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, il Consiglio di Classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibera l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.

In caso di esito positivo vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione 'ammesso', risolvendo, così, la sospensione del giudizio attuata negli scrutini di giugno; in caso di esito negativo il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'Istituto con la sola indicazione 'non ammesso'.

Nei confronti degli studenti per i quali viene espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e del penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede, altresì, all'attribuzione del punteggio di credito nella misura prevista dalle indicazioni ministeriali.

2. CRITERI per la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi il comportamento, l'attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, procede alla NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di:

1. Mancanza del numero minimo (75%) di ore di frequenza sul monte ore annuale, salvo deroghe motivate;
2. votazione riferita al comportamento (voto di condotta) inferiore a sei decimi;
3. presenza di più di tre insufficienze gravi o di più di due insufficienze gravi con diffuse mediocrità, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali relativamente a conoscenze, competenze e capacità e da non poter essere, a giudizio del Consiglio di Classe, recuperate entro l'inizio dell'anno scolastico successivo;

Il Consiglio di Classe, inoltre, tiene conto della presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. l'esito non positivo degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta;
2. la persistenza di gravi/gravissime lacune nella preparazione di base;
3. l'impossibilità dell'alunna/o di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva;
4. la limitata e poco significativa progressione rispetto al livello di partenza;

5. le scarse attitudini dall'alunno/a ad organizzare lo studio in maniera autonoma;
6. l'inadeguato rispetto delle consegne;
7. il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, ...) e le capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, ...);
8. la partecipazione (passiva, selettiva, ...), l'impegno (inadeguato, parziale, ...), l'interesse (nullo, selettivo, ...), la frequenza (saltuaria, ...), anche ai corsi di recupero;
9. eventuali altre segnalazioni

Il Consiglio di classe può derogare nella sua competenza ed autonomia ai criteri suddetti per ragioni motivate e certificate.

3. REQUISITI per l' AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO:

Fermo restando, quanto previsto al precedente Punto B) CRITERI per la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, **Il Consiglio di classe procede all'Ammissione agli esami di Stato, verificata la presenza delle seguenti condizioni:**

- Frequenza non inferiore ai tre quarti delle ore di lezione annuali (75%), salvo deroghe motivate ai sensi di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti;
- votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, salvo l'ammissione, con provvedimento motivato, con una insufficienza in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico;
- voto di comportamento non inferiore a 6/10;
- partecipazione alle prove INVALSI.

IL COLLEGIO DOCENTI, INOLTRE

TENUTO CONTO di quanto stabilito all'art. 14, co. 7 del **DPR n. 122 del 22/06/2009**, ovvero che l'anno scolastico è valido, se l'alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e che dalle assenze effettuate possono essere sottratte quelle che rientrano nelle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;

CONSIDERATO che le deroghe vanno individuate per casi eccezionali debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al Consiglio di acquisire quegli elementi necessari alla valutazione finale;

VISTO la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, che a puro titolo indicativo (ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche), riporta alcune tipologie di assenza che possono rientrare *tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste*,

con DELIBERA N° 60 DEL 13-05-2024,

fissa e approva nelle motivazioni che seguono, l'elenco delle condizioni che consentono l'applicazione della deroga alla limitazione del 25% , quale percentuale massima di assenze consentite, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e/o agli esami di Stato:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Gravi e certificati motivi personali e/o familiari;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

La Dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia